

Rapporto

numero	data	Dipartimento
6216 R	3 marzo 2010	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 12 maggio 2009 concernente l'introduzione del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni del Tribunale di espropriazione in materia di contributi di miglioria e di stime immobiliari

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova organizzazione giudiziaria federale che, come noto, ha comportato anche per i Cantoni l'obbligo di adattare le proprie disposizioni di organizzazione e di procedura.

Secondo l'art. 86 cpv. 2 della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), pure entrata in vigore il 1° gennaio 2007, *"i Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale"*. Sono ammesse eccezioni solo per le decisioni di carattere prevalentemente politico (art. 86 cpv. 3 LTF), per i ricorsi contro atti normativi (art. 87 LTF) e per gli atti del Parlamento e del Governo in materia di diritti politici (art. 88 cpv. 2 LTF; Heinz Aemisegger, *Erste Erfahrungen mit dem Bundesgerichtsgesetz-Auswirkungen auf die kantonalen Verwaltungsgerichte*, Schweizerisches Verwaltungsrichtertagung, 2008, pag. 5).

Sono considerati in primo luogo *"Tribunali superiori"* i Tribunali cantonali amministrativi. Se sono istituiti altri Tribunali, essi non devono soggiacere gerarchicamente ad alcun Tribunale, essere competenti per l'intero cantone e devono essere dotati dell'indipendenza istituzionale (Heinz Aemisegger, op. cit., pag. 5 e nota 12).

Con sentenza del 5 febbraio 2009, pubblicata in DTF 135 II 94, il Tribunale federale ha ritenuto che il Tribunale di detenzione del Circolo d'istruzione di Bern-Mittelland non adempie le esigenze di un Tribunale superiore. Infatti, esso è competente, limitatamente al suo comprensorio di attività, quale istanza di grado inferiore al tribunale d'appello nell'ambito penale. Per contro, in materia di carcerazione amministrativa del diritto degli stranieri, esso decide quale ultima istanza per tutto il territorio cantonale. Il Tribunale federale ha rammentato che la nozione di tribunale superiore presuppone che l'autorità giudiziaria sia competente su tutto il territorio cantonale e che non sia sottoposta gerarchicamente ad alcuna altra autorità giudiziaria.

Questa sentenza ha degli influssi anche sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino in particolare sul Tribunale di espropriazione che decide quale ultima istanza cantonale i ricorsi in materia di contributi di miglioria e di stime immobiliari. Le sue decisioni in materia di espropriazione sono invece impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Nel messaggio si propone di aprire la via del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro questi due tipi di decisioni. La soluzione di far diventare il Tribunale d'espropriazione "Tribunale superiore", mediante la soppressione del ricorso in materia di

espropriazione è stata scartata perché le procedure di espropriazione riguardano spesso progetti importanti con valori patrimoniali elevati. Pertanto, si reputa necessario lasciare il doppio grado di giudizio a livello cantonale e di rinunciare quindi a proporre la soppressione del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

La Commissione ha ritenuto opportuno valutare anche un'ulteriore alternativa, ossia quella della soppressione del Tribunale di espropriazione e sua integrazione nel Tribunale cantonale amministrativo (creazione di un'istanza unica).

Chiamate a pronunciarsi in merito, entrambe le istanze giudiziarie si sono però espresse a favore del mantenimento del Tribunale di espropriazione, poiché quest'autorità ha dato buona prova come tribunale specialistico. Inoltre, la sua integrazione nel Tribunale cantonale amministrativo, che nel recente passato ha già vissuto e sta vivendo, dopo il 10 gennaio 2009, un aumento di competenze, nuocerebbe al funzionamento di quest'ultimo, poiché graverebbe in misura rilevante l'attività di due giudici in carica, quella della cancelleria e richiederebbe altresì nuovi spazi, al momento introvabili nel palazzo di giustizia. Inoltre, l'entità minima di numerose pratiche non giustificerebbe in nessun caso l'intervento, in prima battuta, dell'ultima istanza cantonale. Per converso, l'importanza relevantissima di altre (casi di espropriazione materiale), imporrebbe il doppio grado di giurisdizione.

Queste obiezioni possono in parte condivise soprattutto quelle fondate sui problemi logistici. Inoltre, la modifica ha carattere di urgenza poiché il Tribunale federale, adito direttamente contro sentenze del Tribunale di espropriazione, non entrerebbe nel merito e l'integrazione del Tribunale di espropriazione nel Tribunale amministrativo richiederebbe una modifica dell'art. 77 della Costituzione e dunque tempi relativamente lunghi.

La Commissione auspica però che l'introduzione di un'istanza unica in questo campo possa essere approfondita nell'ambito della discussioni sulla riforma della giurisdizione amministrativa di prima istanza (messaggio n. 6208 del 29 aprile 2009).

Fatte queste considerazioni, la Commissione della legislazione invita pertanto il Parlamento ad approvare le modifiche di legge proposte dal Governo.

Per la Commissione della legislazione:

Filippo Gianoni, relatore

Caimi - Carobbio - Ghisletta D. - Guidicelli -

Kandemir Bordoli - Mellini - Pantani - Paparelli -

Pedrazzini - Pestoni - Righinetti - Solcà